

NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEI MEDIA E DEI SERVIZI DIGITALI

| | |
|--|---|
| DISCIPLINA GENERALE | |
| LEGGE 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo. | |
| Art. 1 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni | comma 6, lett. b) - Competenze assegnate alla Commissione per i servizi e i prodotti 6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto; comma 28 Consiglio nazionale degli utenti Composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e mass-mediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. |

| | |
|---|---|
| | <p>Il Consiglio nazionale degli utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorità, al Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento l'Autorità detta i criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il quale non deve essere superiore a undici. I pareri e le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali.</p> |
| <p>Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 Testo unico dei servizi di media audiovisivi (TUSMA)</p> | |
| <p style="text-align: center;">Art. 4 Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, a garanzia degli utenti e in materia di servizi di media in ambito locale</p> | <p>Il comma 3 assegna al Ministero (<i>ndr</i>: delle imprese e del made in Italy), d'intesa con l'Autorità (<i>ndr</i>: per le garanzie nelle comunicazioni), il compito di promuovere lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale <u>da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione video</u>.</p> <p>Il comma 4 attribuisce ad Agcom anche il monitoraggio dell'attività suddetta.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 7 Trasmissioni transfrontaliere</p> | <p>Il comma 2, lett. a) prevede che Agcom può disporre la sospensione provvisoria della ricezione o ritrasmissione dei servizi di media audiovisivi erogati da un fornitore sottoposto alla giurisdizione di un altro Stato membro in caso di violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di anni diciotto, in particolare di programmi che contengono scene pornografiche o di violenza gratuita, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi.</p> |

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Art. 8 Funzioni del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy)</p> | <p>Il comma 2 prevede che presso il Ministero operi, nei settori di media audiovisivi e della radiofonia, il Comitato di autoregolamentazione media e minori. Il Comitato è costituito da 15 membri effettivi in rappresentanza, in parti uguali, delle emittenti, delle istituzioni e degli utenti.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 37 Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva</p> | <p>L'art. 37 individua due distinte categorie di contenuti audiovisivi la cui diffusione può rilevarsi dannosa per i minori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Trasmissioni televisive gravemente nocive allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori (vietate); b) Trasmissioni che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori (possono essere trasmesse solo in orari determinati e previa adozione di accorgimenti tecnici che escludano che i minori vedano normalmente tali programmi). <p>Le trasmissioni di cui alla lett. a) possono essere rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, in deroga al divieto previsto per i servizi di media audiovisivi lineari, solo in maniera tale da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi e comunque con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione e ad apposita segnaletica.</p> <p>In base al comma 5, l'Autorità, d'intesa con il Ministero, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di coregolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei a escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, <u>fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio, di verifica dell'età o di identificazione</u>, nel rispetto dei seguenti criteri generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il contenuto classificabile «a visione non libera» sulla base dei criteri fissati dall'Autorità |

| | |
|--|---|
| | <p>è offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione. L'effettiva imposizione della predetta funzione di controllo specifica e selettiva è condizione per l'applicazione del comma 3;</p> <p>b) il codice segreto deve essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio" (enfasi aggiunta).</p> <p>Il comma 10 attribuisce al Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza "<u>l'organizzazione di iniziative scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo</u>". Nella specifica materia non sono però previste specifiche attribuzione ad Agcom.</p> <p>Ai sensi del comma 12, l'Autorità stabilisce con propri regolamenti i criteri per l'individuazione dei programmi di cui alle sopraindicate lett. a) e b). I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e le emittenti radiofoniche si conformano ai menzionati criteri e alla disciplina di dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti emessi dall'Autorità, garantendo il rispetto delle condizioni direttamente poste dal presente articolo, e assicurando che, per i servizi di media audiovisivi a richiesta, i contenuti gravemente nocivi siano ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate ai sensi del comma 5.</p> |
| <p align="center">Art. 38 Vigilanza e sanzioni a tutela dei minori</p> | <p>Disciplina le attività di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di tutela dei minori nell'esercizio dell'attività audiovisiva.</p> <p>Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 37 provvede l'Autorità (AGCOM), sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori.</p> |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Art. 41 Disposizioni generali (applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di video)</p> | <p>Il comma 7 prevede una procedura che consente ad Agcom di limitare la circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una VSP il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro dell'UE, se diretti al pubblico italiano, laddove sia necessario alla “tutela dei minori da contenuti che possano nuocere al loro sviluppo fisico, psichico e morale”.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 42 Misure di tutela (applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di video)</p> | <p>I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana devono adottare misure adeguate a tutelare i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale (comma 1 lett. a).</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 43 Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche</p> | <p>La lett. g) del comma 1 prevede che le comunicazioni commerciali audiovisive non debbano arrecare pregiudizio fisico o morale ai minori. Non debbono esortare pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li debbano incoraggiare a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né debbano sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né debbano mostrare senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose.</p> <p>Il comma 4 prevede l'adozione di codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali relative a bevande alcoliche e le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari, inclusi gli integratori, o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 44 Interruzioni pubblicitarie</p> | <p>c. 5 - La trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicità televisiva soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purché la</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>durata programmata della trasmissione sia complessivamente superiore a trenta minuti. La pubblicità televisiva e le televendite relative al gioco d'azzardo (???) sono in ogni caso proibite durante la trasmissione di programmi per bambini.</p> <p>c. 9 - La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche non devono rivolgersi espressamente ai minori, né, in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande.</p> |
| <p>Art. 46 Disposizione sui servizi di media audiovisivi e radiofonici e sulle sponsorizzazioni</p> | <p>Il comma 6 vieta di mostrare il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini.</p> |
| <p>Art. 54 Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivo lineari</p> | <p>Il comma 8 prevede che la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riservi una quota dei propri ricavi a opere prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori, di cui almeno il 65 per cento è riservato ad opere d'animazione.</p> |
| <p>Art. 59 Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</p> | <p>Il servizio pubblico radiotelevisivo deve garantire la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva (comma 2, lett. h).</p> |
| <p>Art. 70 Abrogazioni</p> | <p>Il comma 2 prevede che le disposizioni legislative regionali vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico <u>in ambiti costituzionalmente riservati</u> alla potestà legislativa regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali in materia.</p> <p>Tutte le altre norme regionali non rientranti in ambiti costituzionali riservati alla potestà legislativa regionale che siano in contrasto con le nuove previsioni del TUSMA sono da intendersi abrogate (<i>rectius</i>: disapplicate).</p> <p>In tal senso F. DI GIORGI in “Testo unico Servizi Media e Audiovisivi – Annotato con dottrina e giurisprudenza”, pag. 1139 – Editoriale Scientifica Napoli, 2023.</p> <p>v. anche parere Consiglio di Stato n. 1582 del 30.9.2021 allo schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808.</p> |

REGOLAMENTO SUI SERVIZI DIGITALI (Digital Services Act)

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE

Il regolamento si applica a decorrere dal 17 febbraio 2024.

**CAPO III
OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI
DILIGENZA PER UN AMBIENTE
ONLINE TRASPARENTE E SICURO**

**Articolo 14
Termini e condizioni**

Il comma 3 dell'art. 14 prevede che, se un servizio intermedio è principalmente destinato a minori o è utilizzato in prevalenza da questi, il prestatore di tale servizio intermedio spiega in modo comprensibile per i minori, le condizioni e le restrizioni che si applicano all'utilizzo del servizio.

**Articolo 28
Protezione online dei minori**

I fornitori di piattaforme online accessibili ai minori adottano misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori sul loro servizio.

I fornitori di piattaforme online non presentano sulla loro interfaccia pubblicità basata sulla profilazione come definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679 che usa i dati personali del destinatario del servizio se sono consapevoli, con ragionevole certezza, che il destinatario del servizio è minore.

Il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo non obbliga i fornitori di piattaforme online a trattare dati personali ulteriori per valutare se il destinatario del servizio sia minore.

La Commissione, previa consultazione del comitato, può emanare orientamenti per assistere i fornitori di piattaforme online nell'applicazione delle disposizioni previste per la protezione dei minori.

**Articolo 34
Valutazione del rischio**

I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi individuano, analizzano e valutano con diligenza gli eventuali rischi sistemici nell'Unione derivanti dalla progettazione o dal funzionamento del loro servizio e dei suoi relativi sistemi, compresi i sistemi algoritmici, o dall'uso dei loro servizi.

La valutazione del rischio deve essere specifica per i loro servizi e proporzionata ai rischi

| | |
|--|---|
| | <p>sistemici, tenendo in considerazione la loro gravità e la loro probabilità, e deve comprendere anche i rischi sistemici riguardanti eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, per il rispetto dei diritti del minore e qualsiasi effetto negativo, attuale o prevedibile, in relazione alla protezione dei minori e alle gravi conseguenze negative per il benessere fisico e mentale della persona.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 35 Attenuazione dei rischi</p> | <p>I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi adottano misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci, adattate ai rischi sistemici specifici individuati a norma dell'articolo 34, prestando particolare attenzione agli effetti di tali misure sui diritti fondamentali.</p> <p>Tali misure possono comprendere, ove opportuno anche l'adozione di misure mirate per tutelare i diritti dei minori, compresi strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale, o strumenti volti ad aiutare i minori a segnalare abusi o ottenere sostegno, a seconda dei casi.</p> |
| <p>DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI L'AMBITO DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE AUDIOVISIVA</p> | |
| <p>CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI</p> | |
| <p>sottoscritto il 29 novembre 2022 dalle associazioni rappresentative delle emittenti televisive pubbliche e private. Divenuto parte integrante del TUSMA (v. art. 37, comma 6) e perciò vincolante per tutti i prestatori di servizi di media audiovisivi.</p> | <p>Contiene gli impegni che le emittenti si sono assunti nella programmazione televisiva con riferimento ai minori e, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive 2. la televisione per tutti (7.00 – 22.30) 3. la televisione per minori (16.00 – 19.00) 4. la pubblicità. <p>L'attuazione del presente Codice è affidata al "Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori".</p> |

DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2007, n. 145
Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole.

Art. 7
Bambini e adolescenti

1. È considerata ingannevole la pubblicità che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, abusa della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, fermo quanto disposto dall'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusa dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.

2. E' considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.

CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE
Emanato dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria

Il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale è vincolante per utenti, agenzie, consulenti di pubblicità e di marketing, gestori di veicoli pubblicitari di ogni tipo e per tutti coloro che lo abbiano accettato direttamente o tramite la propria associazione, ovvero mediante la conclusione di un contratto finalizzato all'effettuazione di una comunicazione commerciale.

Art. 11
Bambini e adolescenti

Una cura particolare deve essere posta nei messaggi che si rivolgono ai bambini, intesi come minori fino a 12 anni, e agli adolescenti o che possono essere da loro ricevuti. Questi messaggi non devono contenere nulla che possa danneggiarli psichicamente, moralmente o fisicamente e non devono inoltre abusare della loro naturale credulità o mancanza di esperienza, o del loro senso di lealtà. In particolare, questa comunicazione commerciale non deve indurre a:

- violare norme di comportamento sociale generalmente accettate;
- compiere azioni o esporsi a situazioni pericolose;
- ritenere che il mancato possesso del prodotto oggetto della comunicazione significhi inferiorità, oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori;
- sminuire il ruolo dei genitori e di altri educatori nel fornire valide indicazioni dietetiche;
- adottare l'abitudine a comportamenti alimentari non equilibrati, o trascurare l'esigenza di seguire uno stile di vita sano. La comunicazione commerciale relativa ai prodotti alimentari e alle bevande rivolta ai bambini, o che può essere da loro ricevuta, è altresì soggetta

| | |
|--|---|
| | <p>alle norme contenute nell'apposito Regolamento, che costituisce parte integrante del presente Codice. La comunicazione commerciale non deve contenere un'esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o sollecitino altre persone ad acquistare il prodotto pubblicizzato. L'impiego di bambini e adolescenti nella comunicazione deve evitare ogni abuso dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani. Sono vietate rappresentazioni di comportamenti o di atteggiamenti improntati alla sessualizzazione dei bambini, o dei soggetti che appaiano tali.</p> |
| <p>DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI L'EDUCAZIONE MEDIATICA DIGITALE DEI MINORI</p> | |
| <p align="center">LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.</p> | |
| <p align="center">Art. 1, comma 360 Fondo per i progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale</p> | <p>E' previsto che <i>«[a]l fine di sostenere e promuovere progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori, <u>realizzati dai fornitori di servizi di media e dai fornitori di piattaforme di condivisione video</u>, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».</i></p> |
| <p>Decreto 9 giugno 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy, recante “Promozione di progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale a tutela dei minori”</p> | <p>Il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy recante “<i>Promozione di progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale a tutela dei minori</i>” ha definito i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 360, della legge di bilancio 2023, con particolare riferimento alla promozione e predisposizione di progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale, di progetti educativi a tutela dei minori ed all'assegnazione delle risorse strumentali alle attività di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività di studio e ricerca sui target di riferimento del mercato digitale, in particolare delle piattaforme per la condivisione dei video, sui contenuti veicolati e sugli strumenti di misurazione ed impatto; • costituzione di un tavolo tecnico anche con i principali fornitori di servizi audiovisivi e di piattaforme per la |

| | |
|--|--|
| | <p>condivisione video con il compito di individuare i criteri per l'avvio dei progetti educativi a tutela dei minori;</p> <ul style="list-style-type: none"> • selezione e finanziamento di progetti legati all'alfabetizzazione mediatica e digitale e di progetti educativi a tutela dei minori. |
| <p>Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni.</p> <p>Delibera Agcom n. 427/22/CONS</p> | |
| <p>Art. 4 Contenuti delle convenzioni per il conferimento delle deleghe</p> | <p>La lett. a) del comma 1 prevede tra le materie delegate ai Corecom quella riguardante la tutela e garanzia dell'utenza, <u>con particolare riferimento ai minori.</u></p> <p>I contenuti della delega riguardano le <i>iniziative di educazione all'utilizzo dei media decentrate sul territorio nazionale da svolgersi nell'ambito delle attività di alfabetizzazione mediatica e digitale promosse dall'Autorità, anche in raccordo con altre istituzioni nazionali, tenendo conto delle attività di media education promosse dagli stessi CO.RE.COM nell'ambito di funzioni proprie previste dalle rispettive leggi regionali</i>".</p> <p>Il testo si discosta da quello previsto per la medesima materia dal precedente Accordo quadro.</p> <p>La nuova formulazione pare circoscrivere rispetto al passato l'ambito delle iniziative rientranti nella materia delegata, da un lato, escludendo le attività di studio e di ricerca, e, dall'altro, richiedendo che le iniziative di alfabetizzazione mediatica e digitale decentrate dei Corecom <u>siano promosse dall'Autorità</u>, laddove in precedenza si faceva riferimento ad un generico rispetto degli indirizzi stabiliti da Agcom.</p> <p>v. sotto – Linee guida</p> |
| <p>Linee guida per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. a) dell'Accordo quadro Regioni/Agcom</p> <p>Delibera AGCOM n. 182/23/CONS del 13 luglio 2023</p> | <p>La finalità delle Linee guida è quella di superare <i>“l'elevata frammentazione e ridotta omogeneità delle iniziative proposte dai Co.Re.Com. in questo ambito, a volte con un debole legame rispetto alle competenze proprie dell'Autorità e ai compiti da essa delegati”</i> (nota della</p> |

direzione studi, ricerche e statistiche di Agcom del 10.5.2023).

Le Linee guida definiscono gli indirizzi prioritari per l'esercizio da parte dei Comitati Regionali per le Comunicazioni della funzione delegata da Agcom.

Prevedono una prima limitazione riguardo alle iniziative di **studio e ricerca e alla creazione di osservatori**, che sono ammesse solo se funzionali alla programmazione di iniziative volte alla sensibilizzazione all'uso consapevole dei media e all'acquisizione delle relative competenze da parte della popolazione sul territorio di competenza.

Una seconda limitazione riguarda lo svolgimento di **convegni e workshop** indirizzati a un pubblico specialistico (es. professionisti iscritti a Ordini Professionali nell'ambito dei relativi programmi di formazione continua obbligatoria; partecipanti a fiere o eventi specialistici; ecc.).

Le Linee guida indicano invece una preferenza per le **campagne di formazione** volte all'alfabetizzazione digitale e mediatica (inclusi, ma non solo, il contrasto dei fenomeni di disinformazione e di incitamento all'odio) negli istituti scolastici, i cui contenuti siano veicolabili anche attraverso webinar, da strutturarsi con cadenza periodica e in maniera omogenea su tutto il territorio regionale di competenza.

Si prevede, infine, che i Corecom condividano con cadenza annuale dati e informazioni rispetto a specifiche iniziative in materia di *media education* e alfabetizzazione mediatica e digitale, anche al fine di alimentare una specifica piattaforma informativa dell'Autorità – da realizzare attraverso una specifica sezione del sito web istituzionale – dove raccogliere e illustrare le varie esperienze. L'Autorità potrà proporre la sperimentazione di specifici format (di campagne informative, giornate formative, ecc.) utilizzabili da tutti i Corecom.

| DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DEI MINORI DAI RISCHI DEL CYBERSPAZIO | |
|--|---|
| DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020, n. 28 | |
| Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19 | |
| <p style="text-align: center;">art. 7-bis</p> <p>Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, devono prevedere tra i servizi preattivati sistemi di controllo parentale ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto; 2. I servizi preattivati di cui al comma 1 sono gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto; 3. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche assicurano adeguate forme di pubblicità dei servizi preattivati di cui al comma 1 in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate; 4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all’operatore la cessazione della condotta e la restituzione delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando in ogni caso un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui adempiere”; |
| <p>DELIBERA AGCOM 25.01.2023 N. 9/23/CONS</p> <p>Adozione delle linee guida finalizzate all’attuazione dell’articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 in materia di “sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio”.</p> | <p>Le Linee guida individuano le seguenti 10 regole riguardanti l’attivazione di servizi di controllo parentale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I fornitori di servizi di accesso ad Internet (ISP), qualsiasi sia la tecnologia utilizzata per l’erogazione del servizio, mettono a disposizione dei consumatori sistemi di parental control ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto. 2. I SCP (servizi di controllo parentale) sono inclusi e attivati nelle offerte dedicate ai minori. Sulle altre offerte i SCP devono essere resi |

disponibili come attivabili da parte del titolare del contratto. I soggetti che possono eseguire le operazioni di disattivazione, riattivazione e configurazione sono i maggiorenni, titolari del contratto, e coloro che esercitano la potestà genitoriale sul minore.

3. Gli ISP offrono gratuitamente i SCP ai consumatori e non impongono costi correlati all'attivazione, alla disattivazione, alla configurazione o al funzionamento degli stessi. La fornitura dei SCP non può essere vincolata alla sottoscrizione di qualsiasi servizio accessorio a pagamento.

4. Gli ISP pubblicano sui propri siti web guide chiare ed esaustive per l'utilizzo dei SCP ed offrono assistenza gratuita per l'attivazione, la disattivazione e la configurazione dei SCP attraverso call center con operatore umano ove selezionato dal consumatore secondo la vigente regolamentazione.

5. I SCP prevedono, come funzionalità minima, almeno il blocco dei domini e siti ospitanti contenuti oggetto di filtro.

6. Gli operatori possono completare le funzionalità dei SCP mediante l'implementazione della configurabilità degli stessi per fasce orarie e di memorizzazione dei siti visitati.

7. I SCP realizzano le funzionalità necessarie per le finalità dei servizi in argomento, in conformità con il Regolamento UE n. 2015/2120 in materia di Open Internet.

8. Le operazioni di attivazione, disattivazione e configurazione dei SCP devono essere realizzabili in modo semplice e intuitivo.

9. I contenuti oggetto di filtro dei SCP sono configurabili dal titolare del contratto, con la possibilità di personalizzare almeno le categorie di contenuti oggetto di filtro. Gli operatori possono completare le funzionalità dei SCP mediante l'implementazione della configurabilità delle categorie di contenuti oggetto di filtro.

| | |
|--|--|
| | <p>10. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche assicurano adeguate forme di pubblicità dei SCP preattivati, in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate. In particolare, i SCP dovranno essere pubblicizzati sui siti web degli ISP, nelle carte dei servizi e con campagne di comunicazione mirate.</p> <p>Gli operatori si adeguano alle Linee guida entro nove mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Autorità (21 novembre 2023).</p> |
| <p>DECRETO-LEGGE 15 settembre 2023, n. 123 Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.</p> | |
| <p>Capo IV Disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale</p> | |
| <p style="text-align: center;">Art. 13 Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica</p> | <p>Il comma 2 prevede che al fine di garantire un ambiente digitale sicuro ai minori, nelle more che i produttori assicurino, all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilità di applicazioni di controllo parentale, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano la disponibilità di applicazioni di controllo parentale nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.</p> <p>Il comma 3 prevede che “i produttori di dispositivi, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, informano l'utente sulla possibilità e sull'importanza di utilizzare applicazioni di controllo parentale. Tale adempimento può essere assicurato anche tramite l'inserimento nelle confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o tramite l'apposizione sulla confezione di uno specifico supporto adesivo che, con apposita evidenziazione grafica, segnali, con chiarezza e semplicità, l'esistenza delle applicazioni di controllo parentale suddette, potenzialmente attivabili, rinviando per maggiori informazioni</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>ai siti internet della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche per la famiglia e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. L'adempimento informativo di cui al presente comma è assicurato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.</p> <p>Il comma 4 dispone che il servizio di attivazione delle applicazioni di controllo parentale, qualora richiesto dall'utente, deve essere consentito, nell'ambito dei contratti di fornitura del servizio principale, tramite un dispositivo di comunicazione elettronica, senza alcun costo aggiuntivo. In sede di prima applicazione, ai fini della definizione dei contenuti da filtrare ovvero bloccare e delle modalità di realizzazione tecnica del filtro o del blocco, trovano applicazione le disposizioni adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.</p> <p>Il comma 7 prevede che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica inviano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto una comunicazione ai propri clienti riguardo alla possibilità e all'importanza di installare, o comunque di richiederne l'attivazione, sui dispositivi già in uso, le applicazioni di controllo parentale.</p> |
| <p align="center">Art. 13-bis Disposizione per la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici</p> | <p>La disposizione vieta l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.</p> <p>L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, con proprio provvedimento, sentito il</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.</p> <p>Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento sopraindicato, i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.</p> <p>L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorita'.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 14 Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative</p> | <p>La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia promuove studi ed elabora linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale, con particolare attenzione agli educatori, alle famiglie e ai minori stessi.</p> <p>I Centri per la famiglia offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti. A tal fine, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità realizza un'intesa in sede di Conferenza Unificata, avente ad oggetto i criteri e le modalità di attuazione dei servizi e delle prestazioni erogabili dai Centri per la famiglia, inclusi quelli di cui al presente comma.</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero delle imprese e del made in Italy avviano annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi, in particolar modo sui mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori.</p> <p>L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorita' politica con delega alle politiche per la famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13, con particolare riferimento all'uso delle applicazioni di controllo parentale, nonché dell'articolo 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici.</p> <p>Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorita' politica con delega alle politiche per la famiglia presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione degli articoli 13 e 13-bis e del presente articolo, sulla base della relazione di Agcom e degli ulteriori elementi acquisiti nell'ambito dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, operanti presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, operante presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p> |
| <p align="center">Art. 15 Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali</p> | <p>Al fine di garantire l'effettività dei diritti e l'efficacia degli obblighi stabiliti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, nonché la relativa vigilanza e il conseguimento degli obiettivi previsti, <u>anche con riguardo alla protezione dei minori in relazione ai contenuti pornografici disponibili on line</u>, nonché agli altri contenuti illegali o comunque vietati, veicolati da piattaforme on line o altri gestori di servizi intermediari, e contribuire alla definizione di un</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>ambiente digitale sicuro, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni è designata quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2022/2065.</p> |
| <p>LEGGE 29 maggio 2017, n. 71 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Art. 2 Tutela della dignità del minore</p> | <p>Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito atti di cyberbullismo puo' inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.</p> <p>Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato puo' rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 3 Piano di azione integrato</p> | <p>Il Piano contiene le misure individuate per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>Il Piano è integrato con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet.</p> <p>Il Piano stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.</p> <p>Nell'ambito del Piano la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p>Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico</p> | <p>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.</p> <p>Le linee di orientamento includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> -la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; -la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; -la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; -un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. <p>Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le</p> |

iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di **bandi per il finanziamento di progetti** di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione.

I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entità dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.

Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono **l'educazione all'uso consapevole della rete internet** e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché a rieducare,

| | |
|---|---|
| | <p>anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.</p> |
| <p>Art. 5 Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero</p> | <p>Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.</p> |
| <p>Art. 7 Ammonimento</p> | <p>Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.</p> <p>Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.</p> <p>Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.</p> |

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Considerando

(38) I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all'atto dell'utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore.

(58) Il **principio della trasparenza** impone che le informazioni destinate al pubblico o all'interessato siano concise, facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro, oltre che, se del caso, una visualizzazione. Dato che i **minori** meritano una protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente.

(65) Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere **la rettifica dei dati personali** che lo riguardano e il «diritto all'oblio» se la conservazione di tali dati viola il presente regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. **Tale diritto è in particolare rilevante se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore**, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L'interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore.

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Articolo 8 Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione</p> | <p>1. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.</p> <p>Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.</p> <p>2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.</p> <p>3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 12 Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato</p> | <p>Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 57 Compiti (dell'Autorità nazionale di controllo)</p> | <p>1. Fatti salvi gli altri compiti indicati nel presente regolamento, sul proprio territorio ogni autorità di controllo:</p> <p>.....</p> <p>b) promuove la consapevolezza e favorisce la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento. Sono oggetto di particolare attenzione le attività destinate specificamente ai minori;</p> |

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">Art. 2-quinquies Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione</p> | <p>Il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.</p> <p>In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi della società dell'informazione, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguarda.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 50. Notizie o immagini relative a minori</p> | <p>1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita ai sensi dell'articolo 684 del codice penale.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 132-quater Informazioni sui rischi</p> | <p>1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di età dell'interessato a cui siano fornite le suddette informazioni, con particolare attenzione in caso di minori di età, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi e i</p> |

| | |
|--------------------------------------|---|
| | relativi costi presumibili. Analoghe informazioni sono rese al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. |
| Art. 144-bis Revenge porn | <ol style="list-style-type: none">1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso ha facoltà di segnalare il pericolo al Garante, il quale, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decide ai sensi degli articoli 143 e 144 del presente codice.2. Quando le registrazioni audio, le immagini o i video o gli altri documenti informatici riguardano minori, la segnalazione al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale.4. I gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 conservano il materiale oggetto della segnalazione, a soli fini probatori e con misure indicate dal Garante, anche nell'ambito dei medesimi provvedimenti, idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso.5. Il Garante, con proprio provvedimento, può disciplinare specifiche modalità di svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e le misure per impedire la diretta identificabilità degli interessati di cui al medesimo comma.6. I fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, ovunque stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, indicano senza ritardo al Garante o pubblicano nel |

| | |
|---|--|
| | <p>proprio sito internet un recapito al quale possono essere comunicati. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, il Garante diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento.</p> <p>7. Quando il Garante, a seguito della segnalazione di cui al comma 1, acquisisce notizia della consumazione del reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale, anche in forma tentata, nel caso di procedibilità d'ufficio trasmette al pubblico ministero la segnalazione ricevuta e la documentazione acquisita.</p> |
| <p style="text-align: center;">CODICE PENALE Art. 612-ter.</p> <p>Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti</p> | <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.</p> <p>La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.</p> <p>La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.</p> <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.</p> <p>Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.</p> |